

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista

di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

NUOVE FRONTIERE DELLA REGOLAZIONE
CONFORMATIVA DEI MERCATI: ESPERIENZE A
CONFRONTO

NUMERO MONOGRAFICO

A CURA DI M. CAPPAL, A. DAVOLA, U.
MALVAGNA, S. VACCARI

OTTOBRE / DICEMBRE

2025

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO⁺

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

ADRIANA ANDREI, GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI,
ALESSANDRA CAMEDDA, GABRIELLA CAZZETTA, EDOARDO
CECCHINATO, PAOLA DASSISTI, ANTONIO DAVOLA, ANGELA
GALATO, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA
SERAFINO LENTINI, PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO,
UGO MALVAGNA, ALBERTO MACER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA
MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, CHIARA
PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA, GIULIA TERRANOVA, VERONICA
ZERBA (SEGRETARIO DI REDAZIONE)

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBIAPPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

IL PRESENTE FASCICOLO RACCOGLIE GLI ATTI DEL
CONVEGNO «NUOVE FRONTIERE DELLA
REGOLAZIONE CONFORMATIVA DEI MERCATI:
ESPERIENZE A CONFRONTO» TENUTOSI PRESSO
L'UNIVERSITÀ DI TRENTO IL 6 E IL 7 FEBBRAIO
2025

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Spunti evolutivi sull'arbitro bancario finanziario a 15 anni dal suo avvio

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il *proprium* giuridico dell'ABF – 3. Tre possibili linee evolutive – 3.a Le barriere procedurali ai ricorsi delle imprese – 3.b. Una possibile lacuna: il ricorso rappresentativo degli interessi di una pluralità di consumatori – 3.c. ABF e Corte di Giustizia: un dialogo possibile?

1. Introduzione

A 15 anni dal suo concreto lancio deve constatarsi come il sistema “Arbitro Bancario Finanziario” (ABF) abbia saputo rispondere alle non poche sfide del tempo, senza rinunciare ai propri tratti genetici essenziali¹. Anzi, l'ABF è divenuto, per molti versi, l'archetipo cui si sono ispirati *medio tempore* gli ADR istituiti da altre autorità di settore al fine di favorire la risoluzione stragiudiziale delle liti nei mercati regolati, segnatamente in materia di servizi di investimento² e, più di recente, in quella dei contratti assicurativi³.

¹ Le opinioni espresse nel presente contributo sono riconducibili esclusivamente all'autore e non riflettono in alcun modo la posizione dell'Istituto di appartenenza. Si ringrazia il dott. Umberto Rosa per il confronto e per il contributo di ricerca bibliografica.

² Il riferimento è all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), previsto dal decreto legislativo n. 130 del 2015 in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE e implementato dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. Similmente all'ABF, *mutatis mutandis*, si tratta di uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori *retail* e intermediari finanziari, attivabile in caso di violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione che gravano sugli intermediari nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Recentemente, la Consob ha riformato l'operatività dell'ACF con la delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento ACF, avvicinandone struttura e strumenti a quelli a disposizione dell'ABF.

³ Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 è stato istituito l'Arbitro Assicurativo e sono state emanate, in attuazione dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni private, le regole di svolgimento dei procedimenti dinnanzi allo stesso. L'articolo 13 del succitato regolamento ministeriale demanda all'IVASS l'adozione di disposizioni tecniche e attuative di dettaglio in materia di: i) adesione all'Arbitro Assicurativo; ii) procedura di selezione

2. *Il proprium giuridico dell'ABF*

Al netto di aggiustamenti e affinamenti via via innestati sul tessuto originale, soprattutto in tema di competenza temporale e per valore dell'ABF, strutturazione interna dell'organo decidente (con l'introduzione del collegio di coordinamento e con la messa in funzione di nuovi collegi territoriali), concreta esplicazione del contraddittorio nelle diverse fasi in cui si articola la procedura di ricorso all'ABF – sono rimasti immutati negli anni i caratteri fondativi del sistema⁴, tra i quali si vuole qui rimarcare tre in particolare:

- i. l'autonomia dell'organo decidente rispetto alla Banca d'Italia, la quale ne nomina i componenti, senza che tuttavia si stabilisca tra quest'ultimi e l'Autorità un rapporto di immedesimazione organica, stante l'irriducibilità dell'attività decisoria dispiegata dai collegi alle funzioni assegnate dalla legge alla Banca d'Italia;
- ii. il meccanismo di tipo reputazionale previsto a garanzia del tempestivo adempimento delle decisioni dell'organo decidente dell'ABF;

e nomina dei componenti del collegio; iii) modalità tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio; iv) attività della segreteria tecnica; v) adempimenti per la presentazione del ricorso all'Arbitro Assicurativo; vi) adempimenti successivi alla decisione; vii) pubblicità dell'inosservanza della decisione.

⁴ La dottrina sull'Arbitro Bancario Finanziario è ormai alquanto vasta. Senza alcuna pretesa di completezza, si ricordano, specie tra i più recenti: A. TUCCI, *L'arbitro Bancario Finanziario fra trasparenza bancaria e giurisdizione* in *Liber Amicorum Guido Alpa*, 2019; S. COTTERLI, *ABF e tutela del cliente bancario*, in *Banca Impresa Società* n. 2/2019, p. 307-318; R. CARLEO, *L'arbitro Bancario Finanziario: anomalia felice o modello da replicare?*, in *Studi in onore di Pasquale Stanzone*, 2019; G. LIACE, *L'arbitro Bancario Finanziario*, Torino, 2018; G. FINOCCHIARO, *L'Arbitro Bancario Finanziario tra funzioni di tutela e di vigilanza*, Milano, 2012; F. AULETTA, *Arbitro bancario finanziario e "sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie"*, in *Le società* Vol. 30, n. 1, 2011), p. 83-91. Per una panoramica dell'evoluzione delle ADR in ambito bancario/finanziario: C. TABARRINI, *L'indipendenza delle ADR incardinate nelle Autorità di Vigilanza*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, n. 1/2018, p. 239-262; E. MINERVINI, *Gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria*, in E. CAPOBIANCO (a cura di), *I contratti bancari*, Milano, 2016, p. 660 ss.; M. PELLEGRINI, *Alternative Dispute Resolution in Italian Banking and Finance: Evolution and Goals*, in D. SICLARI (a cura di), *Italian Banking and Financial Law*, vol. IV, *Palgrave Macmillan*, 2015, p. 131 ss.

iii. la relazione di reciproca indipendenza, non già di indifferenza, tra l'attività decisoria dei collegi ABF e la vigilanza di tutela, anche di tipo regolamentare, affidata alla Banca d'Italia.

In estrema sintesi, in relazione ai tre punti evocati, acquista rilievo pregnante la circostanza che – diversamente rispetto a quanto può dirsi con riferimento ad altre autorità amministrative di controllo o di regolazione⁵ – tra i compiti conferiti dalla legge alla Banca d'Italia non rientra quello di dirimere le controversie tra clienti e intermediari.

L'art. 128-bis del TUB – che *in subiecta materia* costituisce disposizione di vertice – si limita invero, secondo una consolidata tecnica delegificante, a riconoscere alla Banca d'Italia, con riferimento alla materia dei “sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie” tra la clientela e gli intermediari soggetti alle disposizioni del Titolo VI del Testo Unico, un potere di proposta nei confronti del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) ai fini dell'adozione della relativa normativa secondaria, cui è rimessa la determinazione dei “*criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati*” e che al tempo stesso sia garantita “*la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela*”. Quanto alla Delibera del 29 luglio 2008 n.

⁵ Si pensi all'Autorità di regolazione dei trasporti, la cui norma istitutiva (art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.) le assegna, *inter alia*, il compito di “*definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e [di] dirimere le relative controversie*” (cfr. comma 2, lett. e), delegandola a disciplinare, “*con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie (...) mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica*” (cfr. comma 3, lett. h). Analogamente presso l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) si svolgono le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti/utenti e operatori/gestori dei mercati regolati in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 24, della legge 481/1995 (che espressamente fa riferimento ai “*criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il Servizio*”) e dall'art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo, che ha rimesso direttamente ad ARERA la disciplina del meccanismo ADR.

275 assunta dal CICR sulla base di detta delega, essa individua la Banca d'Italia quale autorità cui è affidata l'attività di avvio e di supporto organizzativo del sistema ABF, nonché la definizione delle regole di dettaglio per il suo funzionamento.

Viceversa, la cennata normativa secondaria riserva in modo esclusivo all'organo decidente, *i.e.* ai collegi, la competenza ad adottare in piena indipendenza – con riferimento a ciascun ricorso – la decisione (cfr. Delibera CICR, art. 6; v. anche Disposizioni applicative adottate dalla Banca d'Italia, Sezione VI, § 2 e 3). Al solo organo decidente spetta altresì pronunciarsi sull'eventuale richiesta di correzione della decisione che fosse presentata dal cliente o dall'intermediario, a fronte di omissioni o errori materiali o di calcolo della pronuncia (cfr. Disposizioni applicative, Sezione VI, § 5). Sempre ai collegi è rimessa la valutazione dell'eventuale inadempimento dell'intermediario alla decisione precedentemente assunta nei suoi confronti, cui consegue la necessaria pubblicazione dell'inottemperanza sul sito web dell'ABF nonché su quello dello stesso intermediario inadempiente (cfr. Disposizioni applicative, Sezione VI, § 4).

Del resto, le decisioni dei collegi ABF – in quanto prive di esecutorietà e dunque giuridicamente inidonee a produrre *ex se* effetti sulle situazioni giuridiche attive/passive dei soggetti litiganti – difettano all'evidenza delle caratteristiche minime per poter essere reputate espressione dell'esercizio di un qualsivoglia potere pubblico attribuito a un'autorità amministrativa. A ulteriore conferma di tale conclusione rileva altresì la considerazione che le decisioni dei collegi ABF non si riflettono nell'azione di vigilanza di tutela della Banca d'Italia alla stregua di fonte di orientamento privilegiata, men che meno cogente; come espressamente puntualizzato dalle disposizioni applicative dell'ABF (Sezione I, § 1), gli esiti di dette procedure stragiudiziali integrano *“il più ampio quadro informativo di cui la Banca d'Italia dispone nello svolgimento della propria funzione regolatrice e di controllo”*, al pari di altri formanti esterni all'autorità, la cui autonomia di valutazione nel merito e di conseguente azione rimane piena.

Ciò, d'altro canto, non significa postulare l'estraneità delle decisioni dei collegi ABF al sistema dei presidi della vigilanza di tutela: senza pretesa di esaustività, basti rammentare che, a norma delle medesime disposizioni applicative dell'ABF (cfr. Sezione VI, § 1), gli

intermediari vigilati sono chiamati a considerare il diritto vivente dell'Arbitro Bancario Finanziario nella trattazione dei reclami formalizzati dalla propria clientela e che, in virtù della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari nonché di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 29.7.2009 e s.m.i., Sezione XI, § 3, ult. capoverso) il responsabile della funzione reclami di ciascun intermediario vigilato deve dar conto nella relazione annuale sui reclami delle *“pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario e dell'autorità giudiziaria che hanno definito in senso favorevole ai clienti questioni oggetto di precedente reclamo, ritenuto infondato”*. Si tratta all'evidenza di meccanismi riconducibili al paradigma ormai classico del *“comply or explain”*⁶, i quali non avrebbero ragion d'essere ove le decisioni ABF fossero espressione dell'esercizio di un potere pubblicistico della Banca d'Italia.

Del resto, in base alla normativa di riferimento, in capo a Banca d'Italia insistono funzioni diverse da quella di risoluzione extragiudiziale dei ricorsi e segnatamente funzioni: - di carattere normativo per l'implementazione del sistema ABF; - di nomina dei membri dei collegi, a garanzia della loro professionalità e reputazione; - di valutazione del rispetto da parte di detto sistema ADR dei requisiti di qualità prescritti dalla direttiva UE/2013/11; - di informativa al pubblico sulle attività svolte dall'Arbitro; - di natura ausiliaria, attraverso anzitutto il servizio di segreteria tecnica dei collegi.

In definitiva, il sistema ABF incorpora una precisa opzione normativa: quella di non riunire in capo a un medesimo soggetto

⁶ Il meccanismo del *comply or explain* trova il suo originario sviluppo nell'ambito della *corporate governance*, dove si è affermato come alternativa all'imposizione di regole vincolanti, con il fiorire dei c.d. codici di condotta o di autoregolamentazione. Successivamente, questo strumentario ha avuto un ruolo di particolare rilievo anche nel contesto della vigilanza finanziaria europea. Invero, per le agenzie europee del settore bancario/finanziario (le c.d. ESAs), soprattutto a motivo dei limiti imposti dalla dottrina Meroni, il *comply or explain* ha rappresentato un mezzo di compensazione a fronte dei limitati poteri coercitivi inizialmente attribuiti loro (v. R. BÖTTNER, *"The comply-or-explain mechanism in the European Supervisory Authorities, or: Does Meroni allow nudging?"* in *The Legal Effects of EU Soft Law*, Edward Elgar Publishing, 2023 p. 176-192; K. SERGAKIS, *"Deconstruction and reconstruction of the comply or explain principle in EU capital markets"*, in *Accounting, Economics and Law-A Convivium* 5.3 (2015), p. 233-288.).

istituzionale la funzione di vigilanza su determinati operatori di mercato e l'attività di decisione extragiudiziale delle liti tra detti operatori e i loro clienti.

L'esperienza empirica di questi 15 anni di operatività non restituisce elementi che giustifichino un ripensamento della cennata opzione, la quale attiene alle fondamenta del sistema in discorso.

Ciò, d'altra parte, non equivale a predicare l'immodificabilità dell'ABF e delle sue modalità di funzionamento.

3. Tre possibili linee evolutive

Sotto questo profilo, esistono – ad avviso di chi scrive – almeno tre fattori attualmente limitativi delle potenzialità dell'ABF, i quali meriterebbero una riflessione in chiave evolutiva delle regole e prassi ordinanti l'ADR in esame. Ci si limiterà qui a farne un cenno, nella consapevolezza di non poterne fare oggetto di una trattazione organica

3.a. Le barriere procedurali ai ricorsi delle imprese

La prima area di potenzialità inespressa dell'ABF – rispetto alla quale le norme di funzionamento del sistema sembrano giocare un ruolo non del tutto marginale – pare indubbiamente quella dei ricorsi delle imprese, intese come soggetti non consumatori. I dati annualmente pubblicati dalla Banca d'Italia nella relazione sull'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario attestano come il contenzioso della specie sia sottodimensionato rispetto a quello riconducibile ai consumatori⁷. Che vi sia uno spazio di tutela inespressa sembra ricavarsi da un altro dato ufficiale pubblicato dalla Banca d'Italia, *i.e.* quello afferente i c.d. esposti inviati all'Autorità da non consumatori per segnalare criticità nei loro rapporti con intermediari vigilati: per quanto gli esposti della specie si mantengano su livelli inferiori a quelli presentati dai consumatori, la percentuale dei primi sul totale è significativamente

⁷ Come risulta dalle appendici statistiche alle relazioni annuali relative al 2022 e al 2023, negli anni 2021, 2022 e 2023 i ricorsi delle imprese, rispetto al totale, hanno costantemente rappresentato una percentuale intorno al 5%. Solo il 4 per cento dei ricorsi ricevuti nel 2023 è stato avanzato da non consumatori: come riferito nella relazione, tra le aziende ricorrenti la maggior parte risulta essere di ridotta dimensione, con un numero di addetti inferiore a dieci nell'84 per cento dei casi.

maggiore rispetto al peso dei ricorsi delle imprese nel contesto ABF⁸.

Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, diversamente dalla regolamentazione di matrice UE, la normativa italiana in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti e contratti bancari è stata concepita con l'ambizione di introdurre un livello generale di tutele e presidi a favore dei clienti di banche e intermediari vigilati, indipendentemente dalla loro qualificazione alla stregua di consumatori, sul presupposto che nei rapporti/contratti bancari le asimmetrie tra le parti ben si possono generare anche a detrimento di soggetti che operano per scopi professionali. Quanto poi alla normativa sui servizi di pagamento e segnatamente sulle tutele azionabili dagli utenti di detti servizi, essa – anche a livello UE⁹ – è storicamente improntata a un approccio non vincolato alla nozione rigida di consumatore.

Ciò detto, ci si limita a osservare come almeno due fattori, connessi a regole di funzionamento delle procedure ABF, potrebbero concorrere all'accentuazione di questo “effetto depressivo” del contenzioso delle imprese innanzi all'ABF: i) il limite di competenza per valore, fissato a 200mila euro in via generalizzata per qualsivoglia domanda diretta a ottenere una condanna dell'intermediario, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del ricorrente; ii) ma soprattutto il tipo di istruttoria esplicabile nella procedura dinnanzi all'ABF, che non contempla la possibilità di disporre la consulenza tecnica d'ufficio.

Ora se è vero che l'espletamento di una CTU incide inevitabilmente sui tempi della procedura di risoluzione della lite, va del pari considerato che i vincoli rivenienti dalla direttiva 2013/11/UE quanto a durata massima del procedimento stragiudiziale¹⁰ trovano applicazione

⁸ Dalla relazione della Banca d'Italia sugli esposti relativa all'anno 2023 risulta che le segnalazioni delle imprese hanno rappresentato il 16% del totale. Percentuali ancora più alte sono state registrate negli anni immediatamente precedenti: 20% nel 2022, 22% nel 2021.

⁹ Basti qui rammentare che l'art. 38 della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) espressamente chiarisce che gli Stati membri possono applicare le disposizioni del titolo III della direttiva, relativo alla trasparenza delle condizioni e ai requisiti informativi per i servizi di pagamento, “*alle microimprese così come ai consumatori*”.

¹⁰ V. art. 8 della direttiva 2013/11/UE (sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori), trasposto nell'ordinamento domestico attraverso l'art. 1 del d.lgs. 130/2015, che ha introdotto l'art. 141-quater all'interno del Codice del consumo. Segnatamente l'art. 141-quater, comma 3, del ridetto Codice prescrive che

con riferimento alle sole controversie dei consumatori, non già a quelle delle imprese, che invero risentono sovente di un più marcato livello di complessità, anche tecnica. Né sembra caratteristica essenziale dell'ABF quella dell'assoluta identità di procedura a prescindere dalla qualificazione soggettiva del ricorrente, come consumatore ovvero come non consumatore, tanto più che già la vigente normativa contempla in proposito un'asimmetria, sia pur limitatamente al profilo della composizione del collegio decidente¹¹.

3.b. Una possibile lacuna: il ricorso rappresentativo degli interessi di una pluralità di consumatori.

Un secondo possibile aspetto di rimeditazione in chiave evolutiva attiene all'insieme delle regole, anch'esse di tipo organizzativo-procedurale, che attualmente limitano la possibilità di introdurre davanti all'ABF una vera e propria *mass-litigation*, a fronte di condotte non conformi alle regole riflesse in modo uniforme su una pluralità di clienti.

Recentemente l'ordinamento nazionale, a fini di allineamento alla disciplina UE, ancora una volta, di ispirazione consumeristica (direttiva UE n. 2020/1828), si è dotato della c.d. azione rappresentativa degli interessi dei consumatori, da proporre dinnanzi all'autorità giurisdizionale. In particolare, con il consueto obiettivo di contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, il legislatore dell'Unione ha previsto che sia consentito a enti legittimati, all'uopo designati dagli Stati membri, di proporre azioni rappresentative degli interessi collettivi dei consumatori al fine di ottenere da autorità amministrative o giurisdizionali nazionali provvedimenti inibitori e/o risarcitori nei confronti di professionisti che violino o risultino aver violato

le procedure ADR si concludano entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell'organismo ADR.

¹¹ In particolare, a norma delle Disposizioni applicative adottate dalla Banca d'Italia, quando il ricorso è presentato da un consumatore, il collegio decidente consta di un componente nominato dall'autorità, ma designato dal CNCU (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti). Viceversa, allorquando il ricorrente sia un'impresa, partecipa al collegio un componente designato da associazioni rappresentative del settore imprenditoriale.

disposizioni del diritto dell'Unione (e, nel caso di direttive, della relativa legislazione nazionale di trasposizione) tra quelle puntualmente elencate nell'allegato alla direttiva medesima: all'interno del quale rientrano non solo la direttiva 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, le direttive sul credito ai consumatori (CCD, ora CCD2, e MCD), la direttiva PAD, ma anche la direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2). In sede di trasposizione, il legislatore italiano, con il D.lgs. n. 28/2023, ha disciplinato l'azione rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori come uno speciale strumento processuale costruito sul paradigma del "*procedimenti collettivi*" ex artt. 840-*bis* e ss. del codice di procedura civile, con talune deviazioni sulle quali non è qui essenziale soffermarsi¹².

Ciò che, infatti, in questa sede, preme osservare è che l'ABF non conosce, allo stato, soluzioni procedurali analoghe, che consentano cioè la presentazione di ricorsi da parte di enti esponenziali, all'uopo legittimati, finalizzati a ottenere una tutela compensativa a favore di un gruppo di consumatori.

Ora, quando un intermediario – a dispetto dei presidi organizzativi vigilati dalla Banca d'Italia, anche sul versante della c.d. *product governance* – costruisca e/o distribuisca sul mercato un prodotto/servizio bancario o di pagamento difettoso (*i.e.* non conforme alle regole di riferimento) e il difetto ridondi in modo diffuso e omogeneo su una vasta platea di soggetti, la moltiplicazione di ricorsi individuali da parte dei singoli clienti incisi da quel difetto non sarebbe efficiente e non lo sarebbe neppure ove avvenisse sotto forma di una pluralità di ricorsi all'ABF.

Potrebbe obiettarsi che l'esempio testé evocato si colloca in un campo che non è propriamente quello di elezione dell'ABF, e più in generale degli ADR, quanto piuttosto delle autorità di controllo. Potrebbe, in tal senso, notarsi che la Banca d'Italia già dispone di poteri

¹² Per un approfondimento sulle azioni rappresentative dei consumatori, cfr. in dottrina, *ex multis*, G. DE CRISTOFARO, *Azioni rappresentative e tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La "lunga marcia" che ha condotto alla approvazione della dir. 2020/1828/UE e i profili problematici del suo recepimento nel diritto italiano*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2022, p. 1010-1051.

inibitori/restitutori diretti a contrastare la propagazione di simili difetti di produzione/distribuzione¹³. D'altro canto, va rammentato che il *public enforcement* di cui al Titolo VI del TUB è subordinato, *inter alia*, all'accertamento di una o più violazioni delle regole dettate dal medesimo Titolo o comunque dalla relativa normativa secondaria implementativa; viceversa restano al di fuori del raggio di azione di detti poteri quelle violazioni massive – cui la direttiva UE n. 2020/1828 pure ha riguardo – afferenti regole diverse da quelle suindicate ma che ben potrebbero affliggere la contrattazione relativa a servizi bancari o di pagamento: basti pensare alle disposizioni in tema clausole abusive (direttiva 93/13/CEE).

E' indubbio che anche in quest'ultima materia la tutela amministrativa sia stata nel tempo rafforzata in capo all'AGCM¹⁴: d'altro canto, ciò non sembra privare di valenza il *private enforcement* che ben si potrebbe concretizzare innanzi all'ABF, prima ancora che in sede giurisdizionale. Del resto, i poteri dell'AGCM in tema di clausole abusive, per quanto ampi, non hanno una diretta finalità compensativa dei consumatori in ipotesi danneggiati dalla violazione massiva, sicché un'eventuale tutela compensativa di tipo collettivo, se non adeguatamente somministrata dall'Arbitro, non potrebbe che trovare soddisfazione attraverso la via giurisdizionale: il che però si tradurrebbe in un esito sub-ottimale, in quanto aprioristicamente rinunciatario rispetto alle potenzialità che l'ABF potrebbe, almeno in teoria, esprimere pure in detto contesto, previo adeguamento delle sue regole di funzionamento.

In altre parole, non parrebbe immeritevole di valutazione, in chiave prospettica, l'opzione di contemplare, anche a livello di *framework* ABF, la possibilità del ricorso introdotto *ab origine* da uno o più enti rappresentativi degli interessi dei consumatori, al ricorrere di condizioni di ammissibilità non dissimili a quelle stabilite dalla legge

¹³ Sui poteri in questione cfr., da ultimo, L. ROBUSTELLA, *Misure preventive e restitutorie nell'ambito della vigilanza di tutela*, in "A 30 anni dal Testo unico bancario (1993-2023): The Test of Time. Atti dei workshops", in *Quaderni di ricerca giuridica della Banca d'Italia*, n. 99, febbraio 2024, p. 251 e ss. Sia altresì consentito rinviare a S. MONTEMAGGI, *La vigilanza di tutela della Banca d'Italia: il disegno sistemico del TUB alla prova della legislazione UE*, *ibidem*, p. 235 e ss.

¹⁴ Si fa riferimento alle competenze e ai poteri assegnati all'AGCM a norma degli artt. 27, 27-quater, 37-bis, 66 e 144-bis del Codice del Consumo (d.lgs n. 206/2005).

traspositiva della direttiva 2020/1828, pur avendo ben presenti i non insignificanti aggiustamenti che ciò imporrebbe sui rodati meccanismi ABF¹⁵; a partire da quello relativo alla composizione del collegio decidente, nel quale è attualmente previsto sieda – in caso di ricorso di un consumatore – un componente designato dalle associazioni consumeristiche: soluzione quest’ultima all’evidenza difficilmente conciliabile col principio di imparzialità a fronte di un ricorso introdotto da un ente rappresentativo riconducibile direttamente al mondo associativo dei consumatori.

3.c. *ABF e Corte di Giustizia: un dialogo impossibile?*

Venendo al terzo fattore di criticità, esso oggettivamente si appalesa – in un ideale crescendo – di gran lunga più sfidante rispetto ai due già passati in rassegna. Il limite in questione attiene all’assenza, ad oggi, di meccanismi concretamente testati di dialogo diretto tra l’ABF e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, quale giudice chiamato a risolvere in via definitiva i dubbi interpretativi afferenti la normativa UE, oltre ovviamente quale unico giudice titolato a pronunciarsi, anche in via incidentale, sull’eventuale invalidità delle disposizioni di fonte UE e più in generale sugli atti delle istituzioni o agenzie dell’Unione.

L’avvio delle attività dell’ABF risale a un momento storico (era l’anno 2009) in cui i contratti bancari erano in larga misura governati da norme di diritto domestico, eccezion fatta per la direttiva 93/13/CEE

¹⁵ Del resto, nell’ambito del trilogio attualmente in corso per la revisione della direttiva 2013/11/UE (sugli ADR dei consumatori), pare ampiamente condivisa la consapevolezza circa la necessità di promuovere il raggruppamento (c.d. *bundling*) di casi simili in un’unica procedura, in quanto funzionale a una maggiore efficienza nella risoluzione stragiudiziale delle liti. Già la proposta iniziale della Commissione (proposta del 17.10.2023: Doc. n. 14434/23 + all. COM(2023) 649 final) prelude a una sorta di procedura ADR collettiva: segnatamente l’articolo 5, paragrafo 2, lettera d) – nel testo proposto dalla Commissione – impegna gli Stati membri a garantire che gli organismi ADR “*possano raggruppare casi analoghi nei confronti di un professionista specifico in un’unica procedura, a condizione che il consumatore interessato ne sia informato e non vi si opponga*”. Il Consiglio, nella posizione pubblica adottata il 20.9.2024 (Doc. n. 13398/24), va oltre, proponendo di semplificare il meccanismo di raggruppamento dei ricorsi attraverso l’eliminazione della condizione relativa al consenso del singolo consumatore interessato (cfr. par. 12 della posizione).

sulle clausole abusive; la PSD (*Payment Services Directive*) era appena comparsa sulla scena e sarebbe stata recepita in Italia nel marzo del 2010.

Per comprendere quanto il contesto normativo di riferimento sia radicalmente mutato basti considerare che nel giugno 2023 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sui servizi di pagamento (c.d. PSR), da adottarsi ai sensi dell'art. 114 TFUE, la quale aspira a introdurre regole uniche e direttamente applicabili, anche nei rapporti orizzontali, per quanto concerne i diritti e gli obblighi degli utenti e dei fornitori dei servizi di pagamento. Il testo adottato, in prima lettura, dal Parlamento UE nell'aprile 2024 conferma questo disegno ambizioso. Il PSR condivide molti obiettivi con la PSD3, come il contrasto alle frodi, la tutela dei consumatori, la parità di condizioni tra operatori e il miglioramento dell'accesso al contante e all'*open banking*, ma ha carattere direttamente applicabile per garantire massima uniformità, anche nell'*enforcement*, a livello di Unione¹⁶.

Quanto alla materia dei contratti di finanziamento, su di essa insistono oggi due direttive specificamente dedicate: la *consumer credit directive* (CCD2) nonché la *mortgage credit directive* (MCD): la prima di recentissima emanazione a seguito di revisione della previgente versione. A un livello più trasversale si colloca, la direttiva n. 2023/2673, destinata a prendere il posto dell'abrogata direttiva 2002/65/CE, riguardante i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza.

Va da sé che in dette materie le sentenze interpretative della Corte di Giustizia – già oggi a livelli più che considerevoli (basti pensare che i rinvii pregiudiziali vertenti sulla normativa di "*consumer protection*" hanno rappresentato nel 2024 il sotto-insieme più numeroso, dopo quelli in tema di "*freedom, security and justice*"¹⁷) – siano destinate ad assumere un rilievo sempre maggiore.

Tanto più che, in prospettiva, il diritto UE dovrebbe auspicabilmente

¹⁶ In conformità con la procedura legislativa ordinaria ex art. 294 TFUE, il PSR è attualmente in sede di discussione presso il Consiglio dopo l'approvazione in prima lettura da parte del Parlamento europeo (v. EUR-Lex - ST_10664_2024_INIT - EN - EUR-Lex). Al medesimo punto del processo legislativo si trova anche la PSD3 (v. EUR-Lex - 52023PC0366 - EN - EUR-Lex).

¹⁷ Cfr. CGUE, *Annual Report 2024 - Statistics concerning the judicial activity of the Court*. Si veda, in particolare, la tavola a p. 18-19.

evolvere anche in questo settore verso regole sempre più armonizzate, *rectius* uniformi, da introdursi ai sensi dell'art. 114 TFUE preferibilmente a mezzo di regolamento (non già di direttiva)¹⁸, e con un orizzonte applicativo non confinato ai soli contratti dei consumatori o ai soli rapporti di finanziamento.

In un simile scenario, profondamente trasformatosi rispetto a quello delle origini, l'assenza di un canale di dialogo diretto tra l'ABF e la Corte di Giustizia, tramite il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE, è fattore che con ogni evidenza limita le potenzialità del primo.

Orbene, si è dell'avviso che la nozione autonoma di giurisdizione nazionale elaborata dalla Corte di Giustizia non precluda, in via assoluta, la possibilità di arrivare a ricomprendervi un sistema come quello dell'ABF, subordinatamente all'adozione e implementazione di una serie di affinamenti, che tuttavia non sembrerebbero incompatibili con i tratti genetici essenziali dell'Arbitro.

In proposito, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza della CGUE, per valutare se l'organo di rinvio costituisca una "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE – questione rientrante unicamente nel diritto dell'Unione – la Corte tiene conto di un insieme di elementi: 1. quali l'origine legale di tale organo; 2. il suo carattere permanente; 3. l'obbligatorietà della sua giurisdizione; 4. lo svolgimento in contraddittorio dei procedimenti dinanzi ad esso; 5. l'applicazione da parte dell'organo di norme giuridiche; 6. la sua indipendenza¹⁹. Inoltre, i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale²⁰. La legittimazione di un

¹⁸ Cfr., in proposito, le considerazioni svolte dal Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, l'11.12.2023 nel suo indirizzo di saluto al convegno giuridico, organizzato dal Servizio Consulenza Legale dell'Istituto, "*A 30 anni dal Testo unico bancario (1993-2023): the test of time*" (testo disponibile all'indirizzo <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2023/Panetta-11.12.2023.pdf>: v. p. 3 e ss.).

¹⁹ V., in tal senso, CGUE, sentenze del 30 giugno 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, EU:C:1966:39, pag. 395; ordinanza del 26 novembre 1999, RAI, C-440/98, EU:C:1999:590, punto 11, sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C-274/14, EU:C:2020:17, punto 51.

²⁰ V., in tal senso, CGUE, ordinanze del 5 marzo 1986, Greis Unterweger, 318/85, EU:C:1985:106, punto 4, e del 26 novembre 1999, RAI, C-440/98, EU:C:1999:590,

organo a rinviare alla Corte di Giustizia è quindi ricostruita alla luce di criteri tanto di tipo strutturale, quanto di tipo funzionale.

Si potrebbe opinare che l'ABF abbia già, almeno *in nuce*, caratteristiche in grado di renderlo conforme ai requisiti *sub* 1), 2), 4), 5) e 6), con l'avvertenza che una recente pronuncia della CGUE (sentenza 7 maggio 2024, nella causa C 115/22) ha ribadito una declinazione particolarmente stringente del requisito di indipendenza, qualificando l'inaMOVibilità dei membri dell'organo decidente quale presupposto imprescindibile dell'indipendenza, sicché la rimozione del membro deve essere riservata a casi eccezionali, qualora cioè il soggetto sia del tutto inidoneo a continuare a esercitare le funzioni a motivo di un'incapacità o di una grave violazione, nel rispetto di procedure appropriate stabilite da norme aventi origine legale.

Quanto al requisito relativo alla c.d. obbligatorietà della giurisdizione, la Corte di Giustizia lo ha storicamente inteso come ostativo al rinvio pregiudiziale da parte di collegi arbitrali istituiti in virtù del mero accordo delle parti. Costituisce, invero, principio consolidato della Corte quello secondo cui *“un tribunale arbitrale convenzionale non costituisce una giurisdizione di uno Stato membro”* ai sensi dell'art. 267 TFUE, *“perché per le parti contraenti non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e perché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell'arbitrato né sono chiamate a intervenire d'ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all'arbitro”*²¹. Una menzione merita il caso *Dorsch Consult* (C-54/96), nel quale la CGUE, con sentenza del 17 settembre 1997 – sollecitata dalla Commissione UE a escludere la natura di giurisdizione obbligatoria con riferimento alla c.d. “Commissione federale di sorveglianza” contemplata dalla legislazione tedesca stante la natura non esecutiva delle sue determinazioni – ebbe viceversa a sottolineare che *“il ricorso alla commissione di sorveglianza è obbligatorio per far valere una violazione delle norme applicabili in materia di aggiudicazione di appalti”*. Peraltro, la Corte ha altresì avuto modo di chiarire che si configura una giurisdizione

punto 12; sentenza del 19 dicembre 2012, Epitropos tou Elegktikou Synedriou, C-363/11, EU:C:2012:825, punto 19, nonché ordinanza del 25 aprile 2018, Secretaria Regional de Saúde dos Açores, C-102/17, EU:C:2018:294, punto 33.

²¹ Cfr., *ex multis*, CGUE, sentenza 27 gennaio 2005, nella causa C-125/04, *Denuit*.

obbligatoria, in grado di soddisfare i requisiti per l'esperimento della procedura *ex* Articolo 267 TFUE, anche quando una delle parti possa facoltativamente attivare un determinato organo giurisdizionale, senza che l'altra possa però opporvisi²².

Orbene, già a normativa vigente la partecipazione alle procedure ABF è obbligatoria per gli intermediari vigilati. Segnatamente, per effetto del combinato disposto dell'art. 128-bis TUB, dell'art. 2 della Delibera CICR n. 275/2008 nonché dell'art. 144, comma 4, lett. a) del ridetto Testo Unico, la mancata adesione di un intermediario al sistema ABF costituisce illecito amministrativo sanzionabile dalla Banca d'Italia. Aggiungasi che, allo stato, non è dato nell'ordinamento italiano altro sistema stragiudiziale di tipo decisorio per le controversie in materia bancaria in grado di soddisfare la condizione obbligatoria di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.

Residua cionondimeno il punto problematico circa la natura delle decisioni dell'ABF, in quanto non giuridicamente vincolanti per le parti, le quali possono dunque disattenderne le conclusioni senza la necessità di impugnare la decisione o di esperire altri rimedi o procedure. Tale difetto di vincolatività parrebbe stridere con la necessità che le decisioni prese dall'organo rimettente abbiano "natura giudiziale"²³, la quale si estrinseca nella qualità di poter assumere autorità di cosa giudicata²⁴. Del resto, la Corte di Giustizia non si è sin qui confrontata *ex professo* con rinvii pregiudiziali provenienti da organi le cui decisioni siano intrinsecamente inidonee a produrre effetti vincolanti in diritto.

D'altro canto, a livello teorico, non sembrerebbe del tutto senza fondamento considerare come proprio l'intervento della Corte di Giustizia possa contribuire a colmare nel caso concreto tale difetto. Infatti, se si accetta – come è pacifico – che le pronunce interpretative

²² C-109/88, *Danfoss*, par. 7. V. più recentemente C-377/13 - *Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta*, punto 28 nonché ordinanza nel caso C-555/13, *Merck Canada*, EU:C:2014:92, punto 18 e giurisprudenza ivi citata. Nel caso *Panicello* (C-503/15), la Corte ha rilevato come punto dirimente il fatto che la competenza di tali collegi arbitrali "*pur avendo carattere facoltativo, non dipendeva, tuttavia, dall'accordo delle parti*" (v. soprattutto par. 32).

²³ V., la già citata, sentenza del 19 dicembre 2012, *Epitropos tou Elegktikou Syndriou*, C 363/11, EU:C:2012:825, punti 27 e 28

²⁴ V. la già citata C-503/15, *Panicello*, para 34 e giurisprudenza ivi citata.

della Corte di Giustizia producano effetti *erga omnes*, in quanto esprimono una funzione nomofilattica che incide direttamente sulla portata della norma interpretata, allora una pronuncia dell'ABF che, a seguito del rinvio pregiudiziale, fosse "traspositiva" di tale decisione della Corte con riguardo al caso concreto potrebbe dirsi dotata di un'efficacia sostanzialmente vincolante. In particolare, la decisione dell'ABF, pur non essendo formalmente obbligatoria di per sé stessa, vincolerebbe comunque le parti nella misura in cui recepisce e applicasse l'interpretazione fornita dalla Corte a seguito del rinvio pregiudiziale sollevato dallo stesso ABF. Del resto, qualora una delle parti decidesse, nell'ipotesi tratteggiata, di adire l'autorità giudiziaria, il giudice nazionale sarebbe comunque tenuto a conformarsi all'interpretazione vincolante fornita dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che anche la pronuncia dell'ABF "implementativa" di tale interpretazione rispetto al caso concreto verrebbe ad essere vincolante per il giudice. Per quanto non preclusa *a priori*, tale via si appalesa complessa e del tutto inesplorata.

De jure condendo, potrebbe essere allora vagliata l'opzione di prevedere legislativamente che le decisioni dell'ABF divengano vincolanti e definitive una volta decorso un certo *tempus* senza che alcuna delle parti litiganti abbia adito l'autorità giudiziaria per riproporre il medesimo *thema*²⁵, a ciò affiancando l'introduzione di un procedimento di omologazione, tramite ad esempio decreto del Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il collegio ABF decidente, avente ad oggetto la decisione ABF divenuta vincolante e definitiva, volto a dotarla di efficacia esecutiva. Con un'avvertenza: a una simile evoluzione non dovrebbe accompagnarsi la rinuncia al meccanismo reputazionale che da 15 anni assicura elevati tassi di

²⁵ In proposito paiono rilevanti le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia nel già citato caso C-555/13, *Merck Canada Inc.*, con ordinanza del 13 febbraio 2014, là dove (par. 19) per motivare in ordine alla ricevibilità del rinvio annota: "*Nel procedimento principale emerge dalla decisione di rinvio che la competenza del Tribunal Arbitral nécessaire non risulta dalla volontà delle parti, bensì dalla legge n. 62/2011 del 12 dicembre 2011. Quest'ultima conferisce, infatti, a tale tribunale una competenza obbligatoria a dirimere in primo grado le controversie vertenti sui diritti di proprietà industriale concernenti i medicinali di riferimento e i medicinali generici. Inoltre, se la decisione arbitrale emessa da siffatto giudice non forma oggetto di un ricorso dinanzi alla corte d'appello competente, essa diventa definitiva e ha gli stessi effetti delle decisioni emesse dagli organi giurisdizionali ordinari*".

ottemperanza alle decisioni ABF da parte degli intermediari e che, dunque, dovrebbe essere preservato, al fine di segnalare al mercato quegli intermediari che abbiano deciso di non accettare il pronunciamento dell'Arbitro, preferendo rivolgersi comunque all'Autorità giudiziaria.

Nel caso in cui l'azione dinnanzi al Giudice civile fosse poi introdotta nel termine di decadenza di cui sopra, il procedimento di cognizione potrebbe assumere – per legge – le forme del rito semplificato, ferma la facoltà per il Giudicante di disporre la conversione nel rispetto della condizionalità stabilita dalla legge medesima. E con l'ulteriore previsione che il Giudice così adito possa motivare il proprio provvedimento decisorio attraverso il rinvio *per relationem* alla pronuncia dell'Arbitro.

Considerate la maturità, l'esperienza e l'autorevolezza acquisite dall'ABF nello specifico ambito del contenzioso bancario, un simile assetto non parrebbe *prima facie* irragionevole. In definitiva, i tempi sembrerebbero maturi per una riflessione che prenda in considerazione modelli più avanzati di interrelazione sinergica tra l'ABF e la giustizia civile, così da dischiudere nel contempo la via per un possibile dialogo diretto tra l'Arbitro e il Giudice dell'Unione, a beneficio *in primis* di una sempre maggiore stabilità ed effettività degli orientamenti del primo.